



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
 ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
 AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 72 del 29/05/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore	Ordine del Giorno: 1. Comunicazione del Presidente; 2. Lettura del verbale della seduta precedente; 3. Studio e redazione del Regolamento cittadino per la toponomastica; 4. Approvazione del Regolamento per il decoro estetico ambientale, l'arredo urbano, la sicurezza; 5. Approvazione del Regolamento cittadino per la toponomastica; 6. Approvazione del Regolamento per l'istituzione, la gestione del servizio di volontariato civico "Cittadinanza Attiva", finalizzata alla gestione e alla manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale; 7. Approvazione del Regolamento delle strade rurali e forestali.
	Note <hr/>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		10,30	11,55		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		10,50	11,55		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		10,30	11,45		
Componente	Coppola Gaspare		SI				
Componente	Fundarò Antonio	SI		10,30	11,55		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		10,30	11,55		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 29 del mese di Maggio, alle ore 10,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Campisi Giuseppe, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Lettura del verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e redazione del Regolamento cittadino per la toponomastica**".

Il presidente invita la commissione a definire il Regolamento già in fase di redazione nelle sedute precedenti.

Articolo 31. Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

1. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (DUG, nome, cognome).
2. Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte.
3. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:
 - a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o residence;
 - b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
 - c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Articolo 32. Posizionamento

1. Le targhe viarie, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità al Codice della Strada.
2. Le targhe vanno poste almeno all'inizio, alla fine dell'area di circolazione per le vie non chiuse e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione. Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

3. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie e deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00, salvo casi di impossibilità materiale, e secondo le seguenti modalità:

a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;

b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;

c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;

d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;

e) nei casi b) c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m salvo casi di impossibilità materiale.

4. Il segnale NOME-STRADA deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

5. L'affissione delle targhe toponomastiche a muro nel centro storico e negli altri casi di cui al comma 3 lettera d) sulle fronti degli edifici di qualunque natura viene effettuata previo avviso agli interessati.

6. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare cartelli contenenti segnali NOME-STRADA (articolo 15 comma 1 lettera b) D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada"). È, inoltre, vietato occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio installando abusivamente cartelli contenenti segnali NOME-STRADA.

7. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento, il ripristino o l'installazione di targhe viarie gli interessati devono fare immediata richiesta mediante segnalazione all'ufficio Statistica e Toponomastica che predispone le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Titolo IV – NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I – Numerazione civica esterna

Articolo 33. Definizioni

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente alle unità ecografiche semplici o indirettamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre su cortili, corti o simili.

2. Per fabbricato si intende l'edificio il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici. Può essere composto di varie unità ecografiche:

- abitazione: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;
- esercizio: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;
- ufficio uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività professionale.

Articolo 34. Tipologia di numerazione adottata

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).

2. Il civico esterno deve essere composto da numeri arabi eventualmente integrati, in caso di necessità, con lettere dell'alfabeto come esponenti.

3. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:

- direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
- indirettamente, quando l'accesso si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Articolo 35. Accessi soggetti a numerazione

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. incluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione ai sensi del Capo IV delle Istruzioni per l'ordinamento ecografico.

2. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi, la numerazione va riferita all'accesso principale.

L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato. Nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare. Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, l'ufficio Statistica e Toponomastica provvede ad assegnare la relativa numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non. Gli ingressi secondari, riferiti al civico principale, restano privi di interni.

3. Sono escluse dalla numerazione le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano a loro volta in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia (in tal caso rientrerebbero nella tipologia di unità ecografiche semplici soggette alla numerazione) e le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

Il Consigliere Comunale Castrogiovanni Leonardo entra alle ore 10,50.

Articolo 36. Modalità di attribuzione della numerazione civica

1. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:

a) In ogni area di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari al lato destro ed i numeri pari al lato sinistro:

- per le vie con andamento radiale (che si dipartono dal centro) e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;

- per le vie con andamento anulare (concentrico), come strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse, la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, mantenendo i dispari sul lato destro ed i numeri pari sull'altro lato.

b) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale, o ritenuta tale, e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.

2. La numerazione all'interno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere attribuita seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

3. La numerazione civica dei nuclei abitati, delle case sparse e dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, per cui non sia possibile l'attribuzione secondo i criteri di cui al comma 1, deve essere effettuata con le modalità di seguito esposte, in base alla tipologia di area di circolazione individuata ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del presente regolamento:

a) Numerazione nell'area di circolazione per località: la numerazione deve avere inizio dall'edificio più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale da sinistra verso destra sino ad abbracciare tutti gli edifici esistenti nella località stessa.

b) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e seguire sino all'altra estremità.

4. Se a seguito di variazione della delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione vengono assorbiti degli edifici già esterni ai centri medesimi, senza necessità di rettifica della denominazione dell'area di circolazione, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nell'area interna di circolazione dalla quale gli edifici stessi vengono ed essere serviti.

5. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi o le strade private chiuse al pubblico, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

6. Per gli spazi non coperti da fabbricati e non ancora occupati ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei vuoti nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

7. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate ma dedicate in modo permanente a residenza o ad attività economiche, purché siano recintate e provviste di un accesso dall'area di circolazione e che la stessa sia stata denominata con la procedura di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

8. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.

9. L'ufficio Statistica e Toponomastica può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

Articolo 37. Obblighi dei proprietari

1. Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 tutti gli accessi dall'area di circolazione ai fabbricati di qualsiasi tipo e, internamente agli stessi, tutti gli accessi che immettono in abitazioni o ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili devono essere provvisti di numerazione civica da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, il proprietario deve richiedere al Comune entro l'ultimazione dei lavori, quando è possibile individuare l'ingresso da numerare, e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei numeri civici da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 39 del presente regolamento. Il proprietario deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.

3. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numeri civici da abolire.

4. In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvede alla numerazione d'ufficio sia esterna che interna addebitando le relative spese, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 49 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 38. Richiesta di attribuzione

1. La richiesta di attribuzione o di aggiornamento della numerazione civica e di determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna deve essere presentata all'ufficio Statistica e Toponomastica a cura del proprietario contestualmente alla domanda di agibilità o di dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato. La stessa deve essere corredata da copia della domanda di agibilità e da un elaborato grafico aggiornato che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporta anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.

2. L'ufficio Statistica e Toponomastica assunta la richiesta al protocollo la trasmette per conoscenza ai Servizi tecnici, effettua i sopralluoghi necessari all'individuazione degli accessi da numerare e, durante gli stessi, esegue interventi per risanare le anomalie secondo i seguenti criteri:

a) rilevare gli accessi non numerati;

b) risanare la numerazione dell'intera area di circolazione nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione naturale;

c) si fa seguire il numero civico dall'esponente espresso con una lettera per ogni accesso secondario o per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri interi, apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti.

Articolo 39. Caratteristiche e posizionamento delle targhette

1. I numeri civici devono essere indicati in maniera leggibile su targhe di materiale resistente quali alluminio, forex o materiali rigidi e inossidabili aventi analoghe proprietà.

2. Nel centro storico è previsto l'uso di targhette in materiale lapideo omogeneo o laminato con scritta nera e delle dimensioni di cm 15 x cm 10 (h).

3. La targhetta in alluminio o in altro materiale resistente è prevista per le nuove aree di circolazione e per la numerazione degli accessi indiretti e deve avere le seguenti caratteristiche:

- numero di colore nero posto su fondo bianco catarifrangente, con cornice di colore blu;

- forma rettangolare cm 15 x cm 10 (h);

- indicazione della denominazione dell'area di circolazione per le zone al di fuori del centro urbano, per gli accessi indiretti e per le case sparse per le quali sia stata adottata la numerazione civica per località ai sensi degli articoli 15 comma 3 lettera a) e 35 comma 2 del presente regolamento.

4. La targhetta, in seguito ad attribuzione della numerazione civica da parte dell'ufficio competente, deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul

pilastro destro, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente all'individuazione chiara dell'ingresso cui si riferisce.

5. Le spese per l'acquisto, l'apposizione, il ripristino, la rimozione delle targhette sono poste a carico dei proprietari dei fabbricati.

6. L'ufficio Statistica e Toponomastica si riserva la possibilità di eseguire accertamenti a campione sulla corretta posa in opera da parte del proprietario.

Articolo 40. Aggiornamento dell'anagrafe in seguito a variazioni d'ufficio

1. Se a seguito di revisione della toponomastica e della numerazione civica sia necessario procedere all'aggiornamento dell'anagrafe, trattandosi di variazioni d'ufficio, al cittadino dovrà essere evitato, per quanto possibile, ogni disagio amministrativo e burocratico e dovrà essere inviata allo stesso la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90.

2. La data di variazione dell'indirizzo è quella del provvedimento formale adottato ed avente ad oggetto la variazione di toponomastica.

3. Non deve essere effettuata alcuna variazione di indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione in quanto il cittadino dovrà essere munito di certificato in carta libera rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe con cui si attesta la variazione di indirizzo precisando che non si tratta di cambiamento di abitazione ma di semplice variazione di denominazione dell'area di circolazione o della numerazione civica disposta d'ufficio.

4. L'ufficio Statistica e Toponomastica provvede a comunicare le variazioni disposte agli enti pubblici e gestori di pubblici servizi al fine di evitare disagi e spese al cittadino interessato dalla variazione d'ufficio dell'indirizzo di residenza anagrafica.

CAPO II – Numerazione interna

Articolo 41. Definizioni e caratteristiche

1. La numerazione interna individua le unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc. facenti capo ad uno stesso indirizzo a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno ma solo attraverso atri, cortili o scale interne.

2. L'assegnazione della numerazione interna è effettuata dall'ufficio Statistica e Toponomastica contestualmente o successivamente all'attribuzione della numerazione civica.

Articolo 42. Modalità di assegnazione

1. Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia salvaguardando ove possibile la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.

2. Si procede alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni. Si procede altresì alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale.

3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi e va attribuita a partire dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale a tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne percorrendo lo spazio secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio.

4. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio, generalmente situato al piano terra o rialzato, verso i piani superiori seguendo lo stesso verso della scala. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione, qualora esistessero, dei piani interrati o seminterrati scendendo dal piano terra e numerando progressivamente proseguendo dall'ultimo numero attribuito ai piani fuori terra.

5. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. L'ufficio Statistica e Toponomastica individua qual'è l'interno dell'accesso principale, intendendosi per tale quello più utilizzato.

6. I numeri interni devono essere composti di regola solo da un numero; qualora sia opportuno, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente in un edificio, potrà essere anche apposto un numero interno composto da un numero e da un esponente numerico. Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente, pertanto, al primo accesso, procedendo da sinistra verso destra, verrà attribuito il numero interno già assegnato precedentemente e ai successivi lo stesso numero seguito da esponenti numerici quanti sono i nuovi accessi realizzati. L'esponente dell'interno non può essere alfabetico.

7. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.

8. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale. Per i vecchi edifici che ne siano sprovvisti il proprietario può chiedere all'ufficio Statistica e Toponomastica i criteri per l'apposizione della numerazione interna.

Articolo 43. Caratteristiche e posizionamento delle targhette

1. I numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.

2. La spesa per la targhetta è a carico del proprietario dell'immobile che ne cura la posa in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Titolo V – COSTI, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 44. Costi toponomastica

1. La spesa per la toponomastica quali lo studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e di cartelli indicanti le aree di circolazione è a totale carico del Comune.

Articolo 45. Costi numerazione civica

1. Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dal provvedimento di attribuzione della numerazione, devono essere apposti a cura e spese del proprietario nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio Statistica e Toponomastica.

2. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni e interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati.

Articolo 46. Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico

1. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica sia esterna che interna.

2. È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Municipale in caso di necessità. Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Articolo 47. Obblighi

1. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

Alle ore 11,45 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Articolo 48. Vigilanza

1. L'ufficio Anagrafe, gli Uffici dei Servizi tecnici, lo Sportello unico per le attività produttive e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza, segnalano all'Ufficio Statistica e Toponomastica le violazioni alle disposizioni del presente regolamento riscontrate nel corso della loro attività amministrativa.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono accertate dal comando Polizia Municipale con apposito verbale che viene trasmesso all'Ufficio Statistica e Toponomastica, competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

Articolo 49. Sanzioni pecuniarie

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
2. L'apposizione abusiva di numero civico non attribuito è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70 a 420 euro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 32 comma 6 del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 15 comma 2 e all'articolo 20 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

Titolo VI – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 50. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico numero 267/2000 ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo, la sua pubblicazione.

Alle ore 11,55 esce il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

Il Presidente Pipitone constatata la mancanza del numero legale, alle ore 11,55 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO